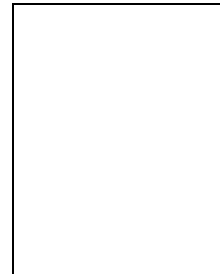


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23171 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 14/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17199/2025 R.G., proposto da
OLIREDD S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Natalia Calise;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE, in persona del rispettivo Direttore *pro tempore*, entrambe
rappresentate e difese *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-controricorrenti-

avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA n. 4006/2025 depositata il 3 giugno
2025;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 1° luglio 2026
dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) notificava alla Olired
s.r.l., beneficiaria della scissione parziale della Axel Servizi s.r.l., avvenuta

in data 27 maggio 2019, intimazione di pagamento delle somme portate da dieci prodromiche cartelle esattoriali relative a imposte varie (IRPEF, IRES, IVA) dovute dalla società scissa in relazione agli anni dal 2010 al 2019.

1.1 La pretesa riscossiva si fondava sulla previsione contenuta nell'art. 173, comma 13, terzo periodo, del t.u.i.r., che sancisce la responsabilità solidale delle società beneficiarie della scissione parziale per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito della società scissa riguardanti i periodi d'imposta anteriori alla scissione.

2. La Olired s.r.l. impugnava la predetta intimazione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (CGT) di primo grado di Napoli, la quale respingeva il suo ricorso.

3. La decisione veniva successivamente confermata dalla CGT di secondo grado della Campania, che con sentenza n. 4006/2025 del 3 giugno 2025 rigettava l'appello della parte privata.

4. Contro questa sentenza la Olired s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. L'ADER ha resistito con controricorso.

6. Ravvisata l'inammissibilità e la manifesta infondatezza del ricorso, il Consigliere delegato dal Presidente di Sezione, ha formulato, ai sensi dell'art. 380-bis, primo comma, c.p.c., una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio.

7. Entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, con istanza sottoscritta dal suo difensore, la Olired s.r.l. ha chiesto la decisione.

8. La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Tutti e tre i motivi di ricorso sono formulati ai sensi dell'art. 360,

primo comma, num. 3, c.p.c.

1.1 Con il primo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla legge n. 221 del 2012, dell'art. 6 del d.lgs. n. 217 del 2017 e dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994.

1.2 Si sostiene che avrebbe errato la CGT di secondo grado nell'escludere l'inesistenza giuridica della notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata dell'ADER non risultante dai pubblici registri.

1.3 Il motivo è infondato.

1.4 Come già più volte statuito da questa Corte regolatrice, nessuna nullità si verifica laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica di una cartella di pagamento per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante dai pubblici registri (Reginde, Ini-Pec e Ipa), poiché tale circostanza non fa venir meno la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto dal quale essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente.

Al fine di inficiare la validità della notifica occorre, pertanto, che il contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dall'utilizzo di un indirizzo diverso da quello telematico indicato in tali registri (cfr. Cass. n. 982/2023, Cass. n. 12050/2025, Cass. n. 16719/2025, Cass. n. 1/2026).

1.5 Nel caso di specie, l'indirizzo p.e.c. di provenienza riportato nel corpo del ricorso per cassazione (noreply.campania.ipo@pec.agenziariscossione.gov.it) si riferiva chiaramente all'ADER e inoltre la ricorrente non ha assolto l'onere deduttivo anzidetto.

1.6 Per le ragioni esposte, la doglianza in esame deve essere respinta.

2. Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.

2.1 Si rimprovera alla Corte territoriale di non aver sancito l'invalidità derivata dell'intimazione di pagamento in conseguenza dell'omessa notifica delle prodromiche cartelle esattoriali.

2.2 Il motivo è infondato.

2.3 Per costante giurisprudenza di legittimità, la società beneficiaria della scissione risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscali della società scissa inerenti a periodi d'imposta anteriori alla scissione medesima e può essere destinataria della pretesa erariale senza necessità di ulteriori avvisi o adempimenti specifici da parte dell'Amministrazione Finanziaria (cfr. Cass. n. 16732/2026).

È stato, al riguardo, precisato che gli enunciati contenuti nell'arresto delle Sezioni Unite n. 28709/2020 - e in particolare l'affermazione secondo cui, ai fini della procedura di riscossione ed esecuzione dei tributi a mezzo di ruolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile o del cessionario/conferitario d'azienda, è sufficiente notificare a questi ultimi la cartella di pagamento o anche soltanto l'avviso di mora (ora l'intimazione di pagamento), costituenti atti giuridicamente dipendenti dal ruolo già formatosi nei confronti del soggetto passivo d'imposta (società o cedente) - si prestano ad essere estesi, per identità di *ratio*, all'ipotesi della scissione societaria parziale con riferimento alla posizione della società beneficiaria (cfr. Cass. n. 10103/2023).

2.4 In linea con le surriferite *regulae iuris*, una volta appurato che tutte le cartelle di pagamento presupposte erano state regolarmente notificate a mezzo p.e.c. alla scissa Axel Servizi s.r.l., la CGT di secondo grado ha escluso che il descritto incombenza dovesse essere rinnovato nei confronti della coobbligata solidale Olired s.r.l., beneficiaria della scissione.

2.5 Non sussiste, dunque, il dedotto *error in iudicando*.

3. Con il terzo mezzo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

3.1 Si imputa ai giudici regionali di aver a torto ritenuto che l'obbligo di motivazione dell'atto impugnato fosse stato adeguatamente assolto dall'Ufficio mediante il rinvio *per relationem* alle sottese cartelle esattoriali, mai notificate alla Olired s.r.l.

3.2 Anche quest'ultimo motivo è destituito di fondamento.

3.3 Giova anzitutto rammentare che, per consolidato orientamento di questo Supremo Collegio, l'avviso ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto vincolato, redatto su modello approvato dall'Amministrazione, il quale ha come contenuto esclusivo l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo nel termine di cinque giorni.

Esso non necessita, perciò, di particolare e analitica motivazione (cfr. Cass. n. 4312/2026), essendo sufficiente che faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (cfr. Cass. n. 21065/2022, Cass. n. 22246/2024, Cass. 8614/2025).

3.4 L'applicabilità al caso di specie del principio di diritto sopra espresso non è impedita dalla circostanza che le cartelle di pagamento presupposte non fossero state notificate anche alla Olired s.r.l., bensì alla sola Alex Servizi s.r.l., non potendo dubitarsi del fatto che la società beneficiaria della scissione avesse la possibilità di acquisire, tramite i propri organi, piena conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie (cfr. Cass. n. 16710/2019, Cass. n. 16561/2022, Cass. n. 15503-15504/2025).

4. In definitiva, il ricorso va integralmente respinto.

5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con la precisazione che, in base all'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, è dovuto un compenso unico all'Avvocatura Generale dello Stato per l'attività difensiva svolta in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'ADER, aventi la stessa posizione processuale.

6. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata comunicata ai difensori delle parti, vanno applicati,

ai sensi dell'art. 380-*bis*, terzo comma, c.p.c., contemplante un'ipotesi normativa di abuso del processo (cfr. Cass. Sez. U. n. 27433/2023), il terzo e il quarto comma dell'art. 96 del medesimo codice.

6.1 La ricorrente deve essere, pertanto, condannata al pagamento:

(a) di una somma equitativamente determinata a favore della controparte;

(b) di un'ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti di legge, in favore della cassa delle ammende.

6.2 Per la relativa quantificazione si rimanda al dispositivo.

7. Stante l'esito dell'impugnazione, viene resa nei riguardi della parte che l'ha proposta l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Olired s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*:

(a) a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 10.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito;

(b) a pagare a favore delle stesse controricorrenti, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., l'ulteriore somma equitativamente determinata in 10.000 euro;

(c) a pagare in favore della cassa delle ammende, a norma dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., la somma di 5.000 euro.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.

La Presidente
Andreina Giudicepietro